

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FERDINANDO ADORNATO

La seduta comincia alle 14,20.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Discussione del disegno di legge: Celebrazioni del VII centenario dell'Università «La Sapienza» di Roma (Approvato dalla 7^a Commissione permanente del Senato) (3923).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Celebrazioni del VII centenario dell'Università «La Sapienza» di Roma, già approvato dalla 7^a Commissione permanente del Senato.

Ricordo che la VII Commissione ha già esaminato il disegno di legge in sede referente; il 28 maggio 2003 è stata quindi avanzata la richiesta di trasferimento in sede legislativa, su cui l'Assemblea ha deliberato favorevolmente il 1° luglio. Sul provvedimento, nel corso dell'esame in sede referente, sono stati acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni I Affari costituzionali, V Bilancio e VIII Ambiente.

Quanto all'organizzazione dei lavori, in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto che nella giornata odierna si svolgano la discussione generale e le repliche del relatore e del Governo, rinviando ad altra seduta la discussione degli articoli e l'eventuale votazione finale. Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

SIMONETTA LICASTRO SCARDINO, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione già svolta in sede referente.

PRESIDENTE. Il Governo?

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Presidente, rinuncio ad intervenire.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di intervenire, dichiaro conclusa la discussione sulle linee generali.

SIMONETTA LICASTRO SCARDINO, *Relatore*. Presidente, rinuncio ad intervenire in sede di replica.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Anch'io rinuncio ad intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Ricordo che, conformemente a quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 18 di oggi, 3 luglio 2003. Avverto, inoltre, che qualora gli emendamenti dovessero presentare profili che incidano sulle competenze delle Commissioni cui il provvedimento è assegnato in sede consultiva, essi saranno trasmessi a tali Commissioni per acquisirne il parere prima di essere discussi in Commissione.

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14,25.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

*Licenziato per la stampa
il 1° agosto 2003.*

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finanziamento straordinario).

1. Nella ricorrenza del VII centenario della sua fondazione, è concesso alla Università degli studi di Roma « La Sapienza » un contributo straordinario di 10.000.000 di euro per l'anno 2003.

ART. 2.

(Destinazione del finanziamento).

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è destinato a concorrere:

a) a iniziative riguardanti l'organizzazione, anche in collaborazione con università od enti di ricerca italiani e stranieri, di celebrazioni, congressi, seminari, convegni di studio ed attività editoriali;

b) a iniziative riguardanti le relazioni con i maggiori centri scientifici europei ed extraeuropei, la storia delle organizzazioni studentesche, i rapporti tra università e società civile, aspetti di particolare rilevanza scientifica e culturale nell'ambito di specifiche discipline;

c) alla istituzione di borse di studio per studenti dell'Università degli studi di Roma « La Sapienza » particolarmente meritevoli;

d) al recupero, restauro e riordino del materiale storico, artistico, archivistico, museografico, culturale dell'Università degli studi di Roma « La Sapienza », al recupero, anche edilizio, di sedi idonee per la collocazione di tali materiali e per la loro eventuale esposizione al pubblico, nonché alla prosecuzione delle ricerche

sulla storia dell'ateneo, anche mediante il riordino delle fonti storiche, e alla pubblicazione dei risultati;

e) a iniziative artistiche, culturali, divulgative e didattiche, anche mediante concerti, mostre e altre manifestazioni anche promosse da organizzazioni studentesche, finalizzate alla valorizzazione del ruolo culturale e sociale dell'Università degli studi di Roma « La Sapienza »;

f) alla realizzazione di interventi edilizi e impiantistici destinati a migliorare qualitativamente e quantitativamente le infrastrutture didattiche dell'Università degli studi di Roma « La Sapienza ». A tali iniziative sarà destinata una quota percentuale del contributo straordinario di cui all'articolo 1 non inferiore al 50 per cento.

ART. 3.

(Comitato promotore).

1. È istituito un comitato promotore presieduto dal rettore dell'Università degli studi di Roma « La Sapienza » e composto altresì dal presidente della regione Lazio, dal presidente della provincia di Roma, dal sindaco di Roma, o da loro delegati, nonché da ulteriori otto componenti, di cui quattro nominati dal senato accademico e quattro dal consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Roma « La Sapienza ». Almeno due degli otto membri nominati dagli organi accademici devono essere studenti.

2. Nel rispetto delle destinazioni previste dall'articolo 2, il comitato promotore propone le iniziative da finanziare interamente o parzialmente mediante il contributo di cui all'articolo 1 e ne coordina l'attuazione.

3. Al termine delle celebrazioni il comitato promotore redige e approva una relazione conclusiva sulle iniziative svolte

e sull'utilizzazione del contributo di cui all'articolo 1 e ne invia copia al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Il comitato promotore può costituire un comitato d'onore che formula indirizzi generali per le iniziative celebrative del VII centenario della fondazione dell'Università degli studi di Roma « La Sapienza ».

5. Le celebrazioni sono poste sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.

ART. 4.

(Disposizioni finanziarie).

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere trasferito al bilancio autonomo dell'Università degli studi di Roma « La Sapienza ».

2. Alla liquidazione e al pagamento delle spese provvede l'Università degli studi di Roma « La Sapienza » secondo le norme del proprio regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, anche mediante procedure semplificate all'uopo adottate dal consiglio di amministrazione, fermo restando il controllo del collegio dei sindaci dell'ateneo.

3. Le somme non impegnate per le finalità di cui all'articolo 2 entro il 31

dicembre 2003 sono versate in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

ART. 5.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10.000.000 di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

